



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la legge 29 luglio 1991, n. 243, relativa alle Università non statali legalmente riconosciute, e in particolare l'articolo 2, comma 1, in cui si prevede che lo Stato può concedere contributi, nei limiti stabiliti dalla medesima legge, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale;

VISTO lo stanziamento sul capitolo 1692 piano gestionale 1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2022, ammontante a € 68.305.000, al lordo della quota destinata alla Libera Università di Bolzano, a seguito del trasferimento delle competenze alla Provincia autonoma di Bolzano, che verrà accantonata in bilancio e resa indisponibile ai sensi dell'articolo 2, comma 123, legge 23 dicembre 2009, n. 191;

CONSIDERATO che è stato ritenuto opportuno operare una distinzione fra le Università non telematiche e le Università telematiche, in ragione del diverso assetto organizzativo e strutturale e del conseguente diverso impiego di risorse finanziarie in rapporto all'offerta formativa e al numero degli studenti, nonché dei diversi requisiti di accreditamento;

RITENUTO di dovere destinare alle Università telematiche l'importo complessivo pari a € 2.000.000 ed il restante importo di € 66.305.000 alle Università non telematiche;

VISTO l'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

VISTO l'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, relativo alla programmazione triennale delle Università;

VISTO l'articolo 12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 49, comma 1, lett. e) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in cui si prevede che:

“Al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una quota non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n.243, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita sulla base dei criteri, determinati con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.”

“Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro, in misura compresa tra il 2 per cento e il 4 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi relativi alle università non statali, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.”

“Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alle università telematiche ad eccezione di quelle, che sono già inserite tra le università non statali legalmente riconosciute, subordinatamente al mantenimento dei requisiti previsti dai provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b).”;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, con il quale è stato definito il sistema di valutazione e di accreditamento iniziale e periodico delle sedi universitarie e dei corsi di studio;

VISTO il decreto ministeriale 7 gennaio 2019, n. 6, con il quale, su proposta dell'ANVUR, sono stati definiti gli indicatori e le procedure per la valutazione e l'accreditamento iniziale e periodico delle Università e, in particolare, l'articolo 3 dove è definita la graduazione dei giudizi dell'accreditamento periodico delle sedi universitarie, che hanno trovato applicazione per le valutazioni periodiche allo stato concluse da parte dell'ANVUR;

VISTO il decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, "Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio", ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, in sostituzione, a decorrere dall'a.a. 2022/2023, del d.m. n. 6 del 7 gennaio 2019;

VISTO il decreto ministeriale del 25 marzo 2021, prot. n. 289, relativo alle Linee generali di indirizzo della Programmazione triennale del sistema universitario 2021-2023 e agli indicatori per la valutazione periodica dei risultati;

VISTO il decreto ministeriale 29 novembre 2019, n. 1110, come modificato con il decreto ministeriale 11 agosto 2020, n. 444, con il quale sono state adottate le linee guida per la VQR 2015-2019;

VISTI i risultati della VQR 2015-2019 elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);

RITENUTO di procedere, per l'esercizio 2022, all'attribuzione della quota premiale in analogia a quanto previsto per le Università statali, mantenendo la percentuale della suddetta quota al 20% delle risorse disponibili, percentuale massima consentita dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 240/2010, e di tenere altresì conto dei giudizi di accreditamento già formulati per le Istituzioni universitarie sottoposte a valutazione periodica;

VISTO l'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale ha stabilito che al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle università statali e non statali, a decorrere dall'e.f. 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalità di cui: a) all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e della legge 7 agosto 1990, n. 245, concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema universitario; b) all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti; c) alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie *post lauream*, confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute;

VISTO il decreto ministeriale del 14 dicembre 2021, n. 226, (Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato) e in particolare l'articolo 13, relativo ai criteri di



Il Ministro dell'università e della ricerca

riparto delle risorse da destinare al finanziamento delle borse di dottorato;

VISTE le note n. 3223 del 6 settembre 2022 e n. 4487 del 6 settembre 2022, con le quali le Università telematiche Pegaso e Mercatorum hanno comunicato la rinuncia al contributo anche per l'anno 2022;

RITENUTO di ammettere al sopraindicato finanziamento le Università telematiche già finanziate nel 2021 ed eventuali ulteriori Atenei telematici solo in presenza di un giudizio di accreditamento periodico non condizionato e di graduare i parametri di finanziamento in relazione al giudizio di accreditamento ottenuto;

SENTITA l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca;

DECRETA

Art. 1

(Stanziamiento complessivo)

1. La quota dello stanziamento di cui al capitolo 1692 piano gestionale 1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2022, pari a € **2.000.000**, è assegnata alle università non statali telematiche legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, secondo i criteri di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2

(Quota base)

1. L'importo di € **1.392.491** è ripartito sulla base dei seguenti criteri:
 - a. € **792.491** in misura proporzionale alla quota di contributo attribuita a ciascuna Università telematica, ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 1272 del 9 dicembre 2021;
 - b. € **200.000**, in misura proporzionale al numero di studenti iscritti nell'a.a. 2020/2021 con almeno 5 CFU nel 2021 dando peso 1 a quelli iscritti ai corsi integralmente a distanza e 1,2 a quelli parzialmente in presenza;
 - c. € **200.000**, in misura proporzionale al numero degli studenti iscritti nell'a.a. 2020/2021 esonerati totalmente dalla contribuzione studentesca ai sensi del d.lgs. 68/2012, pubblicati dall'ufficio di Statistica del Ministero;
 - d. € **200.000**, in misura proporzionale al numero di professori a tempo indeterminato e ricercatori in servizio al 31 dicembre 2021, attribuendo a ciascuna unità i seguenti pesi: ordinari 1, associati 0,7, ricercatori 0,5.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Art. 3
(Quota premiale)

1. L'importo di € **350.000** destinato alle Università telematiche, pari a circa il 20% delle risorse disponibili per tali atenei, al netto della quota relativa agli interventi di cui all'art. 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è destinato a fini premiali, secondo i criteri indicati nell'allegato 1, nel seguente modo:
 - A) 80% in base ai risultati conseguiti nella valutazione della qualità della ricerca (VQR 2015-2019);
 - B) 20% in base alla Valutazione delle politiche di reclutamento, utilizzando i dati relativi alla VQR 2015-2019.

Art. 4
(Interventi per le borse di dottorato e programmazione triennale)

1. L'importo di € **250.000** è destinato alle Università telematiche per gli interventi di cui all'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e per le Borse di dottorato di ricerca, secondo i criteri di cui all'allegato 2.
2. L'importo di € **7.509** quale quota dell'anno 2022 riferita alla Programmazione triennale delle Università 2021 – 2023, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 289/2021.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato 1 – QUOTA PREMIALE - Criteri e indicatori per la ripartizione della quota di cui all'art. 12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240

L'importo di cui all'art. 3 del presente decreto viene ripartito secondo i seguenti criteri e pesi percentuali:

Dimensione	Indicatore	Descrizione	Peso
Qualità della Ricerca	A*	Risultati della VQR 2015 – 2019 in relazione all'indicatore finale di Ateneo IRFS con i seguenti pesi: $IRFS = (90\% IRAS1e2 + 5\% \times IRAS3 + 5\% \times IRAS4)$ Dove: <ul style="list-style-type: none">• IRAS 1e2 = Indicatore quali-quantitativo del personale permanente e delle politiche di reclutamento.• IRAS 3 = Indicatore quali-quantitativo della formazione della ricerca.• IRAS 4 = Indicatore quali-quantitativo delle attività di valorizzazione della ricerca (terza missione).	80%
Politiche di reclutamento	B*	Qualità delle politiche di reclutamento con riferimento all'indicatore finale di Ateneo IRAS2 relativo ai risultati della VQR 2015-2019. IRAS 2 Indicatore quali-quantitativo delle politiche di reclutamento 2015-2019.	20%
TOTALE			100%

*per ciascuna dimensione è altresì applicato un coefficiente moltiplicativo pari rispettivamente:

- 0,9 per coloro che hanno ricevuto un giudizio di accreditamento periodico “condizionato”
- 1,1 per coloro che hanno ricevuto un giudizio di accreditamento periodico “soddisfacente”
- 1,2 per coloro che hanno ricevuto un giudizio di accreditamento periodico “pienamente soddisfacente”
- 1,3 per coloro che hanno ricevuto un giudizio di accreditamento periodico “molto positivo”.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Allegato 2 - Criteri e indicatori per la ripartizione del Fondo per le Borse di dottorato

L'importo di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto viene ripartito secondo i seguenti criteri e pesi percentuali:

CRITERIO	DESCRIZIONE	PESO
Qualità della ricerca svolta dai membri del collegio dei docenti	Per ciascun corso di dottorato accreditato nel 2022 (XXXVIII ciclo) è preso in considerazione l'indicatore I, calcolato per ogni corso di dottorato sulla base del punteggio medio attribuito ai docenti componenti il collegio con riferimento all'indice di qualificazione del collegio utilizzato ai fini dell'accreditamento. Il punteggio attribuito al singolo docente è pari a: <ul style="list-style-type: none">• 1 se il componente possiede i requisiti previsti dal DM 226/2021, tenuto conto delle Linee Guida di cui al DM 301/2022;• 0,5 se il componente non possiede i requisiti previsti dal DM 226/2021, tenuto conto delle Linee Guida di cui al DM 301/2022. Per ciascuna università, l'indicatore finale utilizzato è ottenuto sommando per tutti i corsi di dottorato il prodotto tra l'indicatore I relativo a ciascun corso e il numero di borse di studio del corso	50%
Qualità della ricerca svolta dottori di ricerca	Indicatore IRAS 3 VQR 15-19	10%
Attrattività del dottorato	Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nell'anno 2021 (XXXVII ciclo) che hanno conseguito il titolo di accesso al dottorato in altre Università italiane, diverse da quella sede del corso di dottorato.	10%
Dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie a disposizione del dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei	Numero di iscritti ai corsi di dottorato attivati nell'anno 2021 (XXXVII ciclo) con borsa di dottorato o forma di finanziamento equivalente moltiplicato per il rapporto tra iscritti con borsa e iscritti totali nel medesimo ciclo e, per le Istituzioni ad ordinamento speciale, per la durata del corso.	30%

I dati relativi ai corsi di dottorato in convenzione o consorzio con altri Atenei italiani non statali sono presi in considerazione per ognuno degli Atenei partecipanti in proporzione al numero di borse o forme di finanziamento equivalente da ciascuno assicurato. Agli iscritti e alle borse dei corsi di dottorato nazionale, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett d., del d.m. n. 226/2021, viene attribuito peso pari a 1,1.

Non è disposta in ogni caso alcuna assegnazione per gli Atenei che non hanno corsi di dottorato accreditati nel 2022.